



## **Tribunale per i Minorenni di Campobasso**

Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori:

Dr.ssa Patrizia Esposito

Presidente

Dr.ssa Simonetta Mancini

Giudice est.

Dr.ssa Renata Ciavatta

Componente privato

Dr. Angelo Fiorini

Componente privato

ha emesso la seguente

### **ORDINANZA**

nel **procedimento n. 116/14 V.G.** relativo al minore **Y**, nato ..., residente in ....., fu ... e di ...;

-----  
X e J hanno adito questo Tribunale per i minorenni, giusta ricorso in data 11.9.2014, per vedere riconosciuto il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con il nipote Y, sopra generalizzato, figlio del loro figlio ..., deceduto in data 29.10.2013 a seguito di un sinistro sul lavoro. I ricorrenti asserivano che la vedova del .. e madre del piccolo Y impediva loro, ingiustificatamente, di vedere e frequentare il minore.

Si è costituita ..., genitrice del summenzionato minore, proponendo, in via preliminare, eccezione di incostituzionalità dell'art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal d. lgs. 154/2013 per eccesso di delega legislativa e violazione degli artt. 76 e 77 Cost. nella parte in cui attribuisce la competenza funzionale ed inderogabile a trattare le controversie inerenti al diritto dei nonni al Tribunale per i minorenni invece che al Tribunale Ordinario, nonché per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. per irragionevolezza e rottura del principio della concentrazione processuale, poiché impedisce di trattare nello stesso giudizio la regolamentazione dei rapporti del minore sia con i genitori che con i nonni.

All'udienza del 4 novembre 2014 la difesa dei ricorrenti chiedeva termine per brevi note difensive, che depositava in data 18.12.2014; in dette note chiedeva dichiararsi l'irrelevanza nel procedimento de quo della sollevata eccezione di incostituzionalità, in considerazione dell'intervenuto decesso del padre del minore e dunque dell'insussistenza di un simultaneus processus attinente alla separazione dei coniugi, genitori del minore riguardo al quale era richiesto l'esercizio del diritto ex art. 317 bis c.c.

Rappresentava invero che diversa era la situazione di fatto nell'ambito della quale analoga eccezione era stata proposta dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, ed ivi reputata rilevante e non manifestamente infondata, e comunque che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale per i minorenni di Campobasso era da leggersi quale <<propedeutico all'emanazione di un provvedimento invocato ex art. 333 c.c.>>.

**Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.**

L'art. 317 bis c.c., nel testo attualmente vigente, è stato introdotto dall'art. 42 del decreto legislativo 28.12.2013 n. 154 ed è in vigore dal 7 febbraio 2014.

Il medesimo decreto, all'art. 96, ha disposto, inoltre, l'aggiunta di un ultimo periodo del comma 1 dell'art. 38 disp. att. c.c. nel senso che << Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile>>.

Il menzionato decreto ha dato attuazione alla legge delega 10 dicembre 2012 n.219, che all'art. 2 statuiva << 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:.....

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori>>.

La posta questione di legittimità costituzionale è, quindi, certamente rilevante nel presente procedimento, poiché attiene alla competenza stessa del Tribunale per i minorenni a conoscere dei ricorsi ex art. 317 bis c.c.

La sollevata questione, tuttavia, nella parte relativa all'eccesso di delega nel quale sarebbe incorso il legislatore delegato, a giudizio di questo Tribunale, è manifestamente infondata.

In primo luogo, difatti, va considerato che il legislatore delegato, nel contemplare espressamente il diritto dei nonni, non ha introdotto alcuna innovazione sotto il profilo processuale ed ha invece seguito quello che è l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza minorile, da sempre seguito anche da questo Tribunale, secondo il quale l'azione in giudizio degli ascendenti rientra nell'alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c. In sostanza, il <<diritto>> dei nonni intanto merita tutela in quanto la mancata significativa relazione con essi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori.

La loro azione in giudizio, in ultima analisi, non può che trovare origine nella piena realizzazione dell'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti tant'è che, qualora la frequentazione con gli ascendenti non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato.

Si tratta pertanto, quanto ai nonni, di un <<diritto>> che soccombe senz'altro rispetto a quello del minore a condurre un'esistenza serena ed a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporti tra i genitori, o uno di essi, e gli ascendenti.

A tanto va aggiunto che il minore giammai può tornare ad essere considerato <<oggetto di diritti>> dei nonni o di altri, come nei secoli passati, e che il suo <<interesse superiore>> merita comunque <<considerazione preminente>> in ogni decisione (cfr. art. 2 Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo). Addirittura le stesse regolari relazioni con i genitori hanno diritto a sussistere <<salvo qualora ciò sia contrario al suo (del minore, N.d.R.) interesse>> come sancito dall'art. 24 della Convenzione 07/12/2000 n. 11312, G.U.E. 18/12/2000 n. 364 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che recita per l'appunto

<<I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere..... 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse>>.

Ad ulteriore riprova di quanto qui asserito si noti che lo stesso testo dell'art. 317 bis c.c. impone al giudice, al comma 2, l'adozione dei <<provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore>> e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti. La norma, inoltre, non attiene ad una mera necessità di regolamentazione dei rapporti ascendenti - minori, quale invece sussiste ed è disciplinata quanto ai genitori dall'art. 337 ter c.c., ma alla specifica ipotesi in cui sia <<impedito l'esercizio di tale diritto>>, quindi a fronte di un ingiustificato e pregiudizievole comportamento parentale.

In definitiva, si ribadisce, l'attuale esplicito riconoscimento del diritto dei nonni operato dall'art. 317 bis c.c. non può che essere ricondotto nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 333 c.c., già di competenza del Giudice Minorile ai sensi del primo periodo del co. 1 dell'art. 38 disp. att. c.c.

Ne consegue, ulteriormente, che per l'appunto nessuna modifica di ordine processuale è stata operata dal legislatore delegato, che si è invece limitato ad una ricognizione ed esplicitazione del già esistente.

Peraltro, ad abundantiam, può rilevarsi che laddove la legge delega ha rimesso al legislatore delegato la <<previsione della legittimazione degli ascendenti>> abbia inteso demandargli, estensivamente, anche di disciplinare come in concreto, e dunque dinanzi a quale Giudice, attivare la relativa azione giudiziale, dunque di normare pure in tema di competenza.

Parimenti manifestamente infondata, ad avviso di questo Tribunale, è l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal sopra citato decreto legislativo, per contrarietà agli artt. 3 e 111 Costituzione, per intrinseca irragionevolezza e rottura del principio di concentrazione delle tutele.

Invero questo argomento non tiene affatto conto delle situazioni, quali quella che ci occupa nel presente procedimento, in cui non vi è alcun giudizio separativo pendente, e che nemmeno potrebbe esserci poiché il contenzioso attiene ai soli nonni ed al genitore superstite, essendo l'altro genitore deceduto.

In casi di questo genere, invero, non si pone minimamente un'esigenza di concentrazione delle tutele e tuttavia, stando all'eccepita questione di costituzionalità che coinvolge in toto la disciplina in tema di competenza sul diritto degli ascendenti, l'azione verrebbe comunque a dover essere proposta dinanzi al Tribunale Ordinario, peraltro Giudice non specializzato nella materia minorile.

A tanto può aggiungersi che è sì vero che l'art. 38 disp. att. c.c. attribuisce al Tribunale Ordinario la competenza ex art. 333 c.c. quando è già pendente procedimento di separazione o divorzio, ma solo quando il giudizio è <<tra le stesse parti>> e, ad avviso di questo giudicante, gli ascendenti non possono essere parti del giudizio separativo (in tal senso Cassazione civile, sez. I, 27/12/2011, n. 28902 <<Posto che le sole parti del giudizio di separazione giudiziale sono i coniugi, non

sono legittimati ad intervenire, né in via principale, né litisconsortile, né adesiva, gli ascendenti, pur se a tutela dell'interesse dei minori, quanto al loro affidamento ed al regime degli incontri con gli stessi ascendenti>>; Cassazione civile, sez. I, 11/08/2011, n. 17191 <<L'art. 1, comma 1, l. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione della corte territoriale che, provvedendo alla concreta regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva, ha ritenuto idonea a realizzare, nella specie, l'interesse della minore la possibilità per la medesima di vedere i nonni paterni in occasione delle visite al padre, anche tenuto conto della attiguità delle rispettive abitazioni>>), così come non lo è nemmeno il P.M.M. minorile.

Quanto poi all'invocato principio della concentrazione delle tutele, la cui violazione implicherebbe irragionevolezza della normativa e contrasto con il disposto di cui agli artt. 3 e 111 Costituzione, reputa sommamente questo giudicante che non necessariamente ed inevitabilmente la sua attuazione ridonda a garanzia di tutela del minore e del suo interesse, questo sì di evidente ed esplicito rilievo costituzionale atteso che "la Repubblica ...protegge ...l'infanzia e la gioventù" ai sensi dell'art. 31 co. 2 Cost.

Invero il già complesso ed articolato procedimento di separazione, spesso gravato da risalenti problematiche personali e relazionali dei componenti della famiglia (purtroppo dei più vari genere ed origine) e da conflittualità esasperate che talvolta poco hanno a che fare con il rispetto della prole, verrebbe ancor più e forse esageratamente gravato dalle ulteriori posizioni, argomentazioni e richieste degli ascendenti; non è affatto detto che una situazione siffatta - potenzialmente tale da risultare fonte di confusione e da rendere più ardua l'individuazione degli snodi essenziali della vicenda - giovi al minore, il quale dovrebbe invece vedere sollecitamente definite quanto meno le statuizioni relative all'affido ed ai tempi di permanenza presso i genitori, e senz'altro non giova alla speditezza dell'andamento del procedimento.

A tanto va aggiunto che il ruolo degli ascendenti - riguardo al quale non è questa certamente la sede per soffermarsi - è senz'altro molto diverso da quello normativo, educativo ed affettivo dei genitori, così come diverse sono le loro esigenze di frequentazione e mantenimento di rapporti significativi con i nipoti minorenni rispetto invece a quelle proprie di un genitore.

Ne consegue, reputa il Tribunale, che in questo settore sia più rispondente alle esigenze di realizzazione del preminente interesse dei minori, ma anche dei diritti degli altri attori processuali e quindi degli stessi ascendenti, il principio di separazione piuttosto che quello di concentrazione processuale.

Certamente utilizzare il termine <<frammentazione delle tutele>> contiene in sé una accezione negativa e dispregiativa, che potrebbe indurre l'interprete a propendere nel

sensu di preferire la tesi della concentrazione, e tuttavia una ponderata riflessione, che tenga conto della quotidiana esperienza processuale e delle sofferte vicende esistenziali che entrano in gioco in questo tipo di procedure, induce invece a reputare che saggiamente il legislatore abbia per l'appunto propeso per una distinzione dei due giudizi, realizzata mediante l'assegnazione delle competenze a due diverse Tribunali. Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, in definitiva, questo Tribunale per i minorenni reputa che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal decreto legislativo 154/2013 sia manifestamente infondata e vada pertanto respinta.

**P. Q. M.**

visto gli artt. 23 e 24 legge 11 marzo 1953 n. 87  
sentito il P.M.M.

**r e s p i n g e**

l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal decreto legislativo 154/2013, proposta in via preliminare da .... nel procedimento inerente al minore **Y**, in epigrafe generalizzato;

**m a n d a**

alla cancelleria per comunicazione al P.M.M. ed alle parti.  
Campobasso, **12 febbraio 2015**.

**IL PRESIDENTE**

- Dr.ssa Patrizia ESPOSITO -

**IL GIUDICE ESTENSORE**

- dr.ssa Simonetta MANCINI -